

La disciplina del Collegio sindacale e del Sindaco unico nelle Srl e nelle Spa dopo le novità della Legge di stabilità

Premessa

La Legge n.183/11 (c.d. “Legge di stabilità 2012”), destinata ad entrare in vigore dal 1 gennaio 2012, contiene una profonda ed incisiva modifica delle disposizioni relative ai controlli societari nei c.d. modelli “tradizionali” di *governance*. A solo un anno e mezzo di distanza dal riassetto prodotto dal D.Lgs. n.39/10 – con cui nei fatti si era determinata una parziale estensione dei controlli sulle società – appare invece ora evidente l’intenzione di provocare una riduzione del numero dei controllori essenzialmente con lo scopo di ridurre i costi sostenuti dalle società per l’esercizio dei controlli² e, forse, di semplificare i modelli di amministrazione e controllo societari. Il tutto, però, lasciando invariate le funzioni ed anche le responsabilità dei controllori stessi.

Va da sé che la frettosità, l’estemporaneità ed anche la non sistematicità dell’intervento normativo hanno portato una grande confusione presso imprese e professionisti, aprendo a prospettive e opinioni interpretative del tutto contrapposte. È evidente che il Legislatore dovrà necessariamente intervenire di nuovo mettendo mano alla regolamentazione codicistica dei controlli; e ben sarebbe che lo facesse una volta per tutte in modo organico, anche con riguardo alle disposizioni prescritte dal D.Lgs. n.231/01, la cui applicazione sta nel tempo trovando sempre più diffusione, dando alla *governance* societaria un assetto stabile e credibile.

In questo contesto piuttosto fluido, è tempestivamente intervenuto il Cndcec il quale, con la [nota interpretativa](#) di novembre 2011, ha proposto una chiave di lettura della regolamentazione novellata dando, senza dubbio, indicazioni utili a imprese e professionisti al fine di evitare l’assunzione di decisioni precipitose o comunque poco ponderate ed aderenti al contesto reale.

Cosa cambia per le Srl?

L’intervento del Legislatore riguardo al sistema dei controlli previsto per le Srl è stato di una sorprendente elementarità:

all’art.2477 c.c., ovunque ricorreva la parola “Collegio sindacale” si è sostituito il sostantivo (singolare) “Sindaco”.

Tradotto in termini pratici, nelle Srl ad un organo di vigilanza pluripersonale (il Collegio sindacale), incaricato anche della revisione legale dei conti salvo diversa disposizione statutaria o di legge, sembra volersi sostituire ora un organo monocratico, quindi unipersonale (il Sindaco unico). Se incaricato della revisione legale dei conti, il Sindaco unico sarà poi anche il Revisore unico della Srl.

Oltre a questo, null’altro è stato variato, per cui nessuna modifica è stata apportata riguardo:

- né alle ipotesi in cui ricorre l’obbligo di nomina del Collegio sindacale, le quali sono confermate essere le seguenti:
 - Capitale sociale non inferiore a quello delle Spa (€ 120.000,00);
 - controllo di altra società tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
 - controllo di altra società obbligata alla revisione legale dei conti;

² L’intenzione si evince dallo stesso titolo dell’art.14 della Legge di stabilità 2012 il quale recita: “*Riduzione degli oneri amministrativi per imprese e cittadini*”.

- ⇒ superamento per due esercizi consecutivi di due dei limiti previsti per la redazione del bilancio in forma abbreviata.
- ⇒ né all'applicazione delle disposizioni previste per le Spa nel caso di nomina obbligatoria dell'organo di controllo.

Cosa cambia per le Spa?

Anche l'intervento del Legislatore riguardo al sistema dei controlli previsto per le Spa è stato di estrema semplicità:

si è aggiunto un nuovo ultimo comma all'art.2397 c.c., disponendo che per le società aventi "ricavi" o "Patrimonio netto" inferiori a 1 milione di euro, lo statuto può prevedere che l'organo di controllo sia composto da un Sindaco unico che dovrà però essere scelto fra i Revisori legali.

In termini pratici, si è voluto consentire – lasciando però la decisione all'autonomia statutaria – che nelle Spa di più ridotte dimensioni l'organo di controllo possa assumere una composizione unipersonale nella figura del Sindaco unico. Per il resto, come si è detto per le Srl, null'altro è variato.

Alcuni (primi) punti critici della modifica normativa e le indicazioni interpretative del Cndcec

⇒ La decorrenza

La norma entra in vigore dal 1 gennaio 2012, e il primo dubbio che si pone è se da questa data le assemblee delle Srl o delle Spa "minori" possano già deliberare la sostituzione del Collegio sindacale in carica con un Sindaco unico. Questa sembra francamente un'ipotesi improcedibile, poiché significherebbe ammettere che la novella normativa ha di fatto prodotto un'automatica causa di decadenza dei Collegi sindacali in carica, oppure una "giusta causa" per la loro revoca. Peraltro, nelle Spa "minori" occorrerebbe comunque una preventiva modifica statutaria, pena l'inammissibilità della nomina del Sindaco unico.

È, quindi, condivisibile quanto affermato al riguardo al par.4 del Documento del Cndcec secondo cui:

🍷 i Collegi sindacali in carica dovranno comunque proseguire sino alla loro naturale scadenza del mandato triennale, e non solo sino alla data di approvazione del bilancio d'esercizio 2011, fatte salve ovviamente le ipotesi di cessazione anticipata del mandato che sono già previste dalla normativa vigente, qualora una di queste dovesse ricorrere.

⇒ I parametri del "Patrimonio netto" e dei "ricavi" come indicatori dell'obbligo di nomina del Collegio sindacale pluripersonale

Si è detto che nelle Spa la nomina di un Sindaco unico sarà ammessa, oltre che se prevista dallo Statuto, qualora la società abbia "ricavi" o "Patrimonio netto" inferiori ad un 1 milione di euro.

I due parametri sono da considerarsi **alternativi** l'uno rispetto all'altro: è pertanto sufficiente che il Patrimonio netto sia inferiore ad 1 milione di euro perché possa essere consentita la nomina di un Sindaco unico, anche qualora i ricavi siano ben oltre la soglia del milione di euro (e viceversa)³.

🍷 Di conseguenza, una prima conclusione che si può trarre è che l'obbligo di nomina dell'organo di controllo nella sua forma pluripersonale (Collegio sindacale) ricorre solo nel caso in cui sia il Patrimonio netto che i ricavi superino il valore di 1 milione di euro.

³ In questo senso si è espressa la Nota interpretativa del Cndcec. In dottrina: F. Bava e A. Devalle, "Il Sindaco unico di Srl nella Legge di stabilità per il 2012 e l'interpretazione del Cndcec", in Bilancio Vigilanza e Controlli n.11/2011, pag.24.

La scelta operata dal Legislatore, ed anche la formulazione tecnica della novella normativa, non sembra però:

- né favorire la stabilità nel tempo degli organi di controllo (situazione che sarebbe auspicabile per garantire l'efficacia della loro azione);
- né consentire un sistema di controlli effettivamente proporzionato alle esigenze ed alle criticità che caratterizzano le imprese.

Riguardo al primo aspetto, può da subito osservarsi che mentre la nozione di "Patrimonio netto" trova una puntuale definizione civilistica (il riferimento è alla Voce A del Passivo dello Stato patrimoniale di cui all'art.2424 c.c.), lo stesso non può dirsi per i "ricavi" in senso generalizzato; dal punto di vista letterale, sembrerebbero essere incluse in questa nozione le voci A.1) e A.5) del Conto economico di cui all'art.2425 c.c., mentre sembrerebbero doversi escludere i "proventi" finanziari e straordinari, come pure gli incrementi di rimanenze. Questa interpretazione letterale, però, non soddisfa affatto.

IL CASO	Ad esempio, lascia incomprensibilmente scoperto il caso della società che produce su commessa la quale, in uno o più esercizi, potrebbe registrare elevati incrementi di lavori in corso non giunti ad ultimazione, e quindi esporre un "valore della produzione" di importo significativo a fronte però di ricavi irrisori.
----------------	--

E proprio questo è anche il caso che dimostra che l'aver ancorato la composizione unipersonale o collegiale dell'organo di controllo a due grandezze – il Patrimonio netto ed i ricavi - fisiologicamente variabili e suscettibili di oscillazioni rilevanti da un anno all'altro, può inevitabilmente indurre ad un'instabilità degli incarichi di controllo.

IL CASO	Si pensi al caso della società di costruzioni di cui sopra che, avendo un patrimonio inferiore al milione di euro, in un anno abbia ricavi anch'essi inferiori alla soglia del milione in quanto ha commesse in corso di esecuzione iscritte nelle rimanenze; in queste condizioni potrebbe facoltativamente decidere per la nomina di un Sindaco unico. Poi, nell'anno seguente in cui conclude le commesse e registra i relativi ricavi al Conto economico, essa sfonderebbe il limite del milione di euro, con l'effetto di essere obbligata a nominare il Collegio sindacale. E se nell'anno seguente, di nuovo, l'avvio di commesse pluriennali senza proventizzazione di altri lavori dovesse portare ad un bilancio con ricavi inferiori ad 1 milione? Ancora una volta, non si potrebbe di per sé escludere che la società possa essere legittimata a rimuovere il Collegio sindacale, sostituendolo con un organo di controllo monocratico, a meno di non accedere alla tesi – come detto, già propinata dalla Nota interpretativa del Cndcec – dell'inamovibilità del Collegio sindacale per tutto il triennio del mandato.
----------------	---

Appare evidente, da questi semplici ragionamenti, che la struttura che deriva da questo intervento normativo poco sistematizzato si presta a fenomeni a dir poco schizofrenici la cui conseguenza, come detto, è la precarietà ed instabilità degli incarichi di controllo con evidente nocimento anche della loro efficacia.

Sarebbe auspicabile, ad esempio, che il Legislatore applicasse anche all'ipotesi qui in commento la stessa disciplina prevista per le società che per due anni consecutivi superano le soglie per la redazione del bilancio in forma abbreviata, la quale ha il pregio di assicurare stabilità agli incarichi di controllo.


Un'ulteriore conseguenza critica dell'aver ancorato al parametro del Patrimonio netto la composizione dell'organo di controllo sta nel fatto che, così facendo, si espone il sistema al rischio di ridurre l'efficacia dei controlli proprio in quei casi in cui essi sono probabilmente più necessari per la tutela dei terzi. Il riferimento, come indicato da autorevole dottrina⁴, va alle situazioni di imprese che a causa di perdite hanno eroso in

⁴ F. Bava e A. Devalle, op. cit..

modo significativo il proprio Patrimonio netto portandolo al di sotto della soglia del milione, pur conservando volumi ed anche complessità significative. In situazioni di questo tipo, in cui i controlli necessiterebbero di maggiore presenza ed anche rigore da parte degli organi di controllo, l'attuale rinnovato assetto normativo autorizza invece l'impresa – ovvero, il soggetto controllato – ad attenuare su propria iniziativa il peso dei controlli stessi mediante la facoltativa decisione di adottare un organo monocratico in luogo del Collegio sindacale. Anche questa considerazione evidenzia obiettivamente la lacunosità degli effetti che vengono prodotti da questo intervento normativo.

⇒ Il dilemma delle Srl fra il Sindaco unico obbligatorio e l'applicazione delle stesse disposizioni previste per le Spa

Pur con i limiti e le incongruenze che sono state evidenziate nel precedente paragrafo, la disciplina introdotta per le Spa ha comunque il pregio di tentare di giungere ad una suddivisione fra:



Nelle Srl il fatto che nell'art.2477 c.c., ovunque ricorreva il termine "Collegio sindacale" si è sostituito il termine "Sindaco", induce nell'immediato a pensare che il Legislatore abbia inteso prevedere per dette società esclusivamente la figura del Sindaco unico, a meno che non vi sia una nomina facoltativa dell'organo collegiale. Se questa fosse veramente la *ratio* dell'intervento normativo, si tratterebbe di un effetto del tutto anacronistico in quanto slegato dalla realtà economica sottostante; in altri termini, una scelta di questo tipo potrebbe giustificarsi solo se la Srl fosse, rispetto alla Spa, una società di assai più ristrette dimensioni e complessità, avente limiti quantitativi e di composizione societaria tali da poter veramente associarla solo ed esclusivamente all'esercizio di imprese semplici e quindi meritevoli di una maggiore snellezza nei controlli. Ma l'esperienza del *post* Riforma societaria del 2004 ci ha insegnato che Srl e Spa sono forme giuridiche del tutto interscambiabili nel mondo delle imprese, e soprattutto assolutamente non collegate alla dimensione degli affari ed alla complessità dell'attività esercitata. Vi sono frequenti casi di imprese con ricavi di centinaia di milioni di euro ed attività complesse costituite in forma di Srl, per il fatto che questo tipo di società può offrire all'autonomia negoziale delle parti scelte statutarie assai più flessibili, od anche solo perché originariamente costituite in questa forma e mai in seguito trasformate in assenza di qualsivoglia necessità.



Ebbene, in presenza di Srl di dimensioni (ricavi e Patrimonio netto) equivalenti od anche maggiori delle Spa, alla luce di quale principio di coerenza e di sistematicità potrebbe essere ammessa per le prime una riduzione dell'intensità dei controlli mediante la nomina di un Sindaco unico in luogo del Collegio sindacale vincolante per le società del secondo tipo?

L'incongruenza di una simile conclusione appare lampante e difficilmente comprensibile per un sistema economico che dovrebbe essere disciplinato da regole omogenee e conformi alle esigenze reali delle imprese e del sistema stesso nel suo insieme.

A questi ragionamenti di buon senso, ma comunque utili per dare un'interpretazione orientata della novella normativa, la Nota interpretativa del Cndcec aggiunge alcune

condivisibili considerazioni di ordine tecnico che avvalorano la tesi dell'**estensione alle Srl delle stesse disposizioni dettate per le Spa** che impongono la nomina del Collegio sindacale al superamento di entrambi i limiti dimensionali di cui si è detto.

- Il co.5 dell'art.2477 c.c., espressamente richiama l'applicazione della disciplina prevista nelle Spa in tutti i casi in cui la nomina dell'organo di controllo nelle Srl è prescritta dai co.2 e 3; di conseguenza, l'ingresso dell'art.2397 c.c., nel sistema dei controlli delle Srl è legittimo poiché è voluto esplicitamente dal Legislatore.
- Il novellato art.2477 c.c., si limita a disporre i casi (il "se") ed il momento (il "quando") l'organo di controllo deve essere obbligatoriamente nominato; l'art.2397 c.c., funge da complemento di questa norma in quanto è rivolto a regolamentare le condizioni dimensionali della società (il "*quantum*") che si riflettono sulla composizione dell'organo di controllo. Le due disposizioni, quindi, sono collegate da un nesso di complementarità.
- Altre disposizioni normative legittimano la presenza nelle Srl di un organo di controllo collegiale: si tratta non solo dell'ultimo comma dell'art.2397 c.c., in cui si tratta dell'ipotesi in cui "*l'organo di controllo sia composto da un Sindaco unico*", ma anche dell'art.14, co.9, della Legge di stabilità 2012, il quale dispone che "*a partire dal 1 gennaio 2012 le società a responsabilità che non abbiano nominato il Collegio sindacale possono redigere il bilancio secondo uno schema semplificato*". La riproposizione del riferimento al Collegio sindacale non può che significare che anche per le Srl è prevista *ex lege* la presenza di un organo di controllo pluripersonale, il che non può essere se non per effetto dell'applicazione delle stesse disposizioni vigenti per le Spa.

⇒ L'assetto dei controlli nelle Srl secondo la Nota interpretativa del Cndcec

Alla luce delle considerazioni che precedono e sulla base dell'attuale novellato disposto normativo, il Cndcec è giunto a fornire la seguente chiave interpretativa relativa all'assetto dei controlli nelle Srl a partire dal 1 gennaio 2012.

Se non ricorrono obblighi legali e la nomina dell'organo di controllo è solo facoltativamente prevista dallo Statuto societario	⇒	l'organo di controllo può indifferentemente essere costituito nella forma del Sindaco unico o del Collegio sindacale.
Se la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria per legge, poiché ricorre una delle condizioni previste ai co.2 e 3 dell'art.2477, c.c., e contestualmente sono superati entrambi i limiti previsti dall'ultimo comma dell'art.2397 c.c., (ricavi e Patrimonio netto superiori ad 1 milione di euro)	⇒	l'organo di controllo deve essere obbligatoriamente costituito nella forma pluripersonale del Collegio sindacale il quale, salvo diversa disposizione statutaria o decisione dei soci, potrà essere affidatario della revisione legale dei conti della società.
Se la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria per legge, poiché ricorre una delle condizioni previste ai co.2 e 3 dell'art.2477, c.c., ma non sono superati entrambi i limiti previsti dall'ultimo comma dell'art.2397, c.c., (ricavi e/o Patrimonio netto inferiori ad 1 milione di euro), occorre distinguere:	⇒	se lo Statuto societario nulla dispone riguardo la nomina del Sindaco unico, l'organo di controllo deve essere obbligatoriamente in forma pluripersonale di Collegio sindacale;
	⇒	se lo Statuto societario lo consente, potrà essere nominato un Sindaco unico.

In entrambi i casi, salvo diversa disposizione statutaria o decisione dei soci, il Collegio sindacale o il Sindaco unico potranno essere affidatari dell'incarico di revisione legale dei conti della Società.

⇒ Il Collegio sindacale come Organismo di vigilanza ex D.Lgs. n.231/01

L'articolo 14, co.12, della Legge di stabilità 2012 modifica la disposizione dell'art.6 del D.Lgs. n.231/01 inserendovi un co.4-bis con cui viene consentito, fra l'altro, che nelle società di capitali anche il Collegio sindacale possa svolgere le funzioni dell'Organismo di vigilanza.

L'intervento normativo è volto senza dubbio a favorire una semplificazione dei controlli sulle imprese, evitando una proliferazione di organi che, a causa di sovrapposizioni, possono provocare ridondanze ed inefficienze per le imprese stesse senza un particolare beneficio per il sistema. Tuttavia, il tema in oggetto, se da una parte apre al Collegio sindacale anche nuovi orizzonti per funzioni di vigilanza e per responsabilità, presenta talune indubbie criticità che saranno di certo oggetto nei prossimi mesi di approfondimenti dottrinari. Infatti, non si può dimenticare che l'importanza dell'autonomia dell'Organismo di vigilanza ex D.Lgs. n.231/01 ha indotto la giurisprudenza⁵ a suggerirne una composizione esterna rispetto agli organi sociali, fra i quali non si può non annoverare anche lo stesso Collegio sindacale.

Ulteriore tema aperto è se la funzione di Organismo di vigilanza possa essere affidata anche all'eventuale Sindaco unico nominato dalla Srl o dalla Spa; un'interpretazione letterale della norma parrebbe escluderlo, poiché essa si rivolge esclusivamente al Collegio sindacale. Però, ancora una volta si aprirebbero scenari incongruenti in cui vi sarebbero:

- Srl con Sindaco unico che hanno adottato il modello organizzativo ex D.Lgs. n.231/01 obbligate a nominare un Organismo di vigilanza;
- e Spa le quali potrebbero, invece, affidare la funzione di organismo di vigilanza al Collegio sindacale evitando una proliferazione di organi di controllo.

Sono quindi attesi e auspicabili interventi chiarificatori anche riguardo a questo tema.

Conclusioni

Secondo la linea interpretativa fatta propria del Cndcec, si possono allo stato attuale trarre le seguenti indicazioni di comportamento:

- l'entrata in vigore della Legge di stabilità 2012 non determina dal 1 gennaio 2012 alcuna causa di decadenza automatica dagli incarichi di membro effettivo o supplente di Collegi sindacali in Srl e Spa, anche "minori".
- gli incarichi di Collegio sindacale in corso proseguono sino alla scadenza naturale del mandato triennale, salvo che si verifichi una causa di interruzione anticipata del rapporto; non pare che la novella normativa possa di per sé rappresentare una "giusta causa" di revoca dei membri del Collegio sindacale.
- la nomina del Sindaco unico in luogo del Collegio sindacale è consentita nelle società "minori", ma solo previa modifica statutaria; ciò tanto nelle Spa, per espressa previsione normativa, quanto nelle Srl, per via del richiamo alla disciplina delle Spa;
- alle Srl in cui la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria per legge, si applicano le stesse disposizioni vigenti per le Spa; di conseguenza, se entrambi i limiti quantitativi (ricavi e patrimonio netto superiori a 1 milione di euro) sono superati, è ancora obbligatoria la nomina del Collegio sindacale.

Tuttavia, non si può non osservare quanto la situazione qui descritta abbia un sapore di precarietà, essendo oltremodo probabile che nell'imminente futuro il Legislatore ritornerà sulle molte controverse questioni dell'assetto della *governance* societaria; poi, è tutto da vedere se ciò avverrà mediante un intervento limitato solo a rimuovere le lacune lasciate dalla recente e frettolosa novella, o se invece si assisterà ad un'azione ulteriormente incisiva e quindi di impatto rilevante anche sulle professioni.

⁵ Trib. Roma, ord. n.4/03.